

Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, del 12.03.2016.



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Regolamento di Polizia Mortuaria

CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 1 - Denuncia di morte

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta, tenendo conto dell'orario di apertura degli sportelli.

Il medico, chiamato sul posto del decesso, compila la dichiarazione di morte ed esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla Legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto.

Art. 2 - Obbligo di informazione

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza, alla U.L.S.S. competente, che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 3 - Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte su suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'Autorità Giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione, secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'Autorità Giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 4 - Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e, comunque, non oltre le 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa è elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione. Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 38 e 44, del Regolamento di P.M. .

Art. 5 - Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Art. 6 - Referto dell'Autorità Giudiziaria

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o, comunque, non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del Codice di Procedura Penale.

In tali casi, a questa Autorità spetta il nulla-osta al seppellimento.

Parimenti, il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 - Trasporto di salma

Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica presso i locali di osservazione esistenti negli stabilimenti ospedalieri.

Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei, previo autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

Presso la camera mortuaria si assolvono le seguenti funzioni:

- mantenimento in osservazione;
- riscontro diagnostico;
- eventuale trattamento igienico conservativo;
- deposito per un periodo indefinito in attesa di autopsie giudiziarie;
- accertamenti medico-legali;
- riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo (nominato dalla U.L.S.S. competente e dipende dal Direttore Sanitario d'Azienda), che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali, la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.

Art. 8 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette, lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un apposita attestazione.

Per il trasporto di resti mortali l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla U.L.S.S. .

A richiesta dei genitori, nel Cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, presentando domanda di seppellimento alla U.L.S.S., entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto accompagnata da certificato medico.

Tali atti saranno ritirati dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 9 - Aveni diritto alla sepoltura nel Cimitero Comunale

Nel Cimitero Comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri dei deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma che in esso sono nate;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano avuto in vita la residenza per almeno 5 anni;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba esistente nel Cimitero o in un loculo ad esse già intestato, antecedentemente alla data di adozione del presente Regolamento, estendendosi tale diritto al coniuge, ai figli ed ai genitori;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento, relativi alle persone sopraelencate;
- g) i resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati.

Il trasporto del feretro al Cimitero viene effettuato a cura della famiglia; servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco.

Il trasporto del feretro di persone indigenti decedute nel Comune è gratuito solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi eccezionali.

Art. 10 - Orari dei servizi funebri

Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.

La tumulazione e inumazione delle salme nel Cimitero viene effettuata nei giorni feriali con il seguente orario: **dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.**

L'Impresa di Onoranze Funebri incaricata deve concordare preventivamente l'operazione cimiteriale con l'Ufficio preposto. Tale Ufficio deve essere preavvisato dell'operazione almeno 24 ore prima.

Art. 11 - Composizione delle salme per il trasporto – struttura dei feretri

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali usati sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come definiti dalla normativa vigente.

I cadaveri destinati all'inumazione nel Cimitero Comunale devono essere contenuti in casse realizzate con gli spessori minimi consentiti e con essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

L'eventuale impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e di qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modifiche.

Qualora i cadaveri provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa.

Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina in materiale refrattario, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di decesso della salma contenuta.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene dati morte e gli eventuali dati certi.

Art. 12 - Registro dei cadaveri ricevuti

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile ed iscrive sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, la data e l'ora dell'inumazione, il numero riportato sul cippo;
- 2) le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione della data e del sito dove è stato deposto;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc, sempre indicando la data dell'operazione e il sito;
- 5) le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse all'interno del Cimitero.

Art. 13 - Norme di comportamento nel Cimitero

È vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. È fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi. Nel Cimitero si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori. È vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al Cimitero.

Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del Cimitero.

Il Cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 14 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono, gratuitamente, secondo la disponibilità di spazio nel campo del Cimitero, con un turno minimo di dieci/10 anni dall'inumazione; non si effettuano nel periodo di luglio e agosto.

Qualora la richiesta di esumazione venga fatta da un familiare, i relativi costi sono a carico del richiedente, secondo i prezzi stabiliti dalla Convenzione approvata giusta determinazione R.S. n. 49, del 26.02.2008.

Le sepolture per inumazione vengono assegnate a titolo gratuito ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono soggetti a pagamento le opere ed i lavori necessari alla corretta sepoltura.

Allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, ne viene data comunicazione ai parenti, qualora rintracciabili, con comunicazione scritta; la cittadinanza tutta, invece, viene informata con avviso da affiggere all'Albo Pretorio Comunale nei 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

L'operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico-sanitarie.

Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa.

Il periodo di inumazione viene individuato dagli operatori addetti in base alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno del Cimitero. Il tempo di inumazione previsto è di 5 anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme detto periodo, è ridotto a due anni.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti.

È possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario Comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporre in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

Nel caso che i familiari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione (art. 17 di questo Regolamento) si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto.

La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata seguendo le modalità degli art. 140/143, del Codice di Procedura Civile.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il Sindaco, sentita l'U.L.S.S. territorialmente competente, può disporre con specifica Ordinanza la cremazione dei resti mortali, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Le lapidi, i cippi, ecc. possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a carico del Comune.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc... che si rinvergono in occasione di esumazioni ed estumulazioni, non essendo equiparati a rifiuti speciali, sono conferiti nell'Area Ecologica Comunale.

I rifiuti costituiti dagli ornamenti floreali avvizziti, invece, dovranno essere collocati negli appositi contenitori situati nell'area cimiteriale.

Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire i resti.

Le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono soggette al preventivo pagamento dei prezzi di cui alla Convenzione allegata alla determinazione R.S. n. 49, del 26.02.2008.

Nelle operazioni di estumulazione, i resti mortali risultanti dalla incompleta mineralizzazione della salma verranno ritumulati, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, provvedendo anche alla sostituzione della cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile e all'eventuale addizione di sostanze biodegradanti, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Su richiesta del coniuge od in sua assenza dai parenti più prossimi di pari grado, individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, i resti mortali succitati, anziché essere ritumulati, potranno essere avviati alla cremazione.

È proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Art. 15 - Fuoriuscita di percolato

Nel caso in cui a causa della sovrappressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifichi l'espulsione dei gas stessi e/o la fuoriuscita di percolato, si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto avvisare i parenti del defunto, i quali dovranno provvedere in proprio a loro spese, per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

CAPO III - CREMAZIONE

Art. 16 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- volontà manifestata dal coniuge;
- volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- la cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'U.L.S.S. del luogo di amputazione.

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione, resa ai sensi del T.U. 445/2000.

Il Comune si farà promotore della diffusione, ai fini dell'iscrizione alle Associazioni di cremazione.

Art. 17 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di decesso o di inabilità dell'affidatario l'urna cineraria torna sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che la tumula nel Cimitero.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- fa conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrisponentemente variato, nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario Comune o provvedere alla loro tumulazione in Cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al Cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del Cimitero di sepoltura e della data di recesso;

- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 18 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in Cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA

Art. 19 - Tipi di sepoltura

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative e disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) Inumazione in campo Comune fino a completa mineralizzazione;
- 2) Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 30 rinnovabili per ulteriori 30 anni;
- 3) Tumulazione in ossario Comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- 4) Tumulazione in ossarietti concessi a pagamento dal Comune per resti mortali e ceneri per anni 35, rinnovabili su richiesta degli interessati per altri 35 anni;
- 5) Tumulazione in tombe di famiglia concesse a pagamento per anni 99;

La durata delle concessioni decorre dalla data di stipula del contratto.

Nel caso specifico delle tombe di famiglia, la concessione decorre dal primo utilizzo e si protrae, su richiesta degli interessati, di tanti anni quanti sono quelli necessari a ch  l'ultima salma introdotta nel manufatto raggiunga lo stato di completa mineralizzazione e, cio , 30 anni.

La proroga verr  concessa previo pagamento del canone in vigore al momento del rinnovo.

Art. 20 - Campi di inumazione

Il Cimitero   dotato di campo Comune destinato alla sepoltura per inumazione.

Tale campo   diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremit  di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuit  e senza distinzione di sesso.

Ogni fossa   contraddistinta a cura del privato, e salvo diversa soluzione prescelta dal privato stesso a norma del successivo comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, su cui verr  applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto ed eventuale epitaffio.

A richiesta dei privati, pu  essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o croci, monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, nonch  la collocazione di un portafiori di normali dimensioni, porta-foto e lampada votiva. Le scritte devono contenere il cognome, il nome e le date di nascita e di morte del defunto., con la possibilit  di aggiungere brevi frasi.

Le lapidi prima di essere collocate in opera devono essere visionate dal personale addetto all'Ufficio Tecnico, che   tenuto alla verifica della loro conformit  a quanto prescritto.

Art. 21 - Fosse di inumazione

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondit  dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondit  venga alla superficie.

Art. 22 - Feretri per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm. 2, deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Gli arti amputati che devono essere inumati nel Cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.

Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili.

Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale ritenuto non decoroso.

Art. 23 - Modalità di concessione

Condizione essenziale per il rilascio della concessione cimiteriale della tomba, del loculo e dell'ossario è che vi sia la necessità di un suo immediato uso; non è pertanto ammesso il rilascio di una concessione per un uso futuro ed eventuale; l'assegnazione avviene nell'ordine di presentazione e registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune indirizzata all'Amministrazione comunale con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (loculo, ossario, tomba di fam.).

In deroga al divieto di cui al comma 1, si procederà al rilascio delle concessioni quando:

- 1) il richiedente è persona che ha compiuto il 70° anno di vita e dichiara, autocertificandolo, di non avere parenti od eredi che in caso di morte possano provvedervi;
- 2) il richiedente è persona vedova, che ha compiuto 70° anni di vita e chiede il rilascio di una concessione adiacente a quella del congiunto defunto.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione di sepoltura privata ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 19, salvo la possibilità di proroga nei casi previsti.

Il diritto d'uso per i loculi è circoscritto alla persona per la quale è stata richiesta la concessione.

Il diritto d'uso per le tombe di famiglia è esteso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione e nel testamento del primo concessionario a:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, compresi i figli adottivi;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge;
- le persone indicate al 2° comma, dell'art. 93, del D.P.R. n. 285, del 10.09.1990, qualora venga dimostrata dal concessionario o dai suoi successori la convivenza o le benemeritenze.

Art. 23-bis - Individuazione loculo in adiacenza a quello di congiunti o famigliari defunti

Per i richiedenti, che abbiano compiuto il 70° anno di età, sprovvisti dei requisiti di cui al precedente art. 23, comma 2, lettere 1) e 2), è possibile, previa preliminare istanza scritta al Comune, individuare un loculo adiacente a quello di congiunti o famigliari defunti, che l'Amministrazione potrà riservare fatte salve inderogabili necessità.

Il predetto vincolo ha carattere temporaneo, gratuito per il richiedente ed è revocabile ogni qualvolta vi è la necessità di immediato utilizzo del loculo.

Art. 24 - Restituzione loculi, tombe e ossarietti

In caso di rinuncia alla concessione, prima dello scadere del termine, la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, determinerà il prezzo di restituzione e quello di nuova concessione.

I loculi, le tombe e gli ossarietti in concessione temporanea, comunque sgombrati prima della scadenza, torneranno automaticamente al Comune, che pagherà i seguenti indennizzi:

- a) il 50% del prezzo di concessione dalla data di stipula del contratto entro il 5° anno;
- b) il 25% del prezzo di concessione dalla data di stipula del contratto entro il 10° da anno;
- c) oltre il 10° anno dalla concessione dalla data di stipula del contratto non sarà pagato alcun indennizzo.

Art. 25 - Tumulazione

In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella concessione. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del defunto purché queste non siano sovrapposte al feretro.

Art. 26 - Scadenza e rinnovo

Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario Comune. Il rinnovo della concessione, quando previsto, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.

Art. 27 - Diritti e canone di concessione

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione, nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 28 - Interventi di manutenzione.

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.

Art. 29 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia

Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.

Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Scaduto il periodo novantennale della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la tomba cadrà nella libera disponibilità del Comune. A tal fine dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi pubblici per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 30 - Cessione tra privati di tombe di famiglia

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Art. 31 - Manutenzione delle sepolture private

Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune, occorrerà da parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.

Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 32 - Applicabilità ai loculi delle norme relative alle tombe di famiglia

Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano in quanto compatibili, esclusivamente ai loculi già concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Solamente per tali loculi, in assenza di Contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 33 - Estinzione delle concessioni

Le concessioni di sepolture private, si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del Cimitero.

Art. 34 - Revoca della concessione

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti.

Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

Art. 35 - Decadenza della concessione

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 36 - Rinuncia a concessione

Il diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di morte di questi, dagli eredi secondo le norme del Codice Civile. Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.

La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, determinerà il prezzo di restituzione, come previsto dall'art. 25 del presente Regolamento

Art. 37 - Estinzione concessione per soppressione Cimitero

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

CAPO V - ADDETTI AI CIMITERI

Art. 38 - Compiti del personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto al Cimitero dipende dall'Amministrazione Comunale e risponde a:

- a) l'Ufficio Tecnico per quanto riguarda i manufatti, i viali, gli spazi e tutto quanto concerne la manutenzione del cimitero;
- b) l'Ufficio di Stato Civile per quanto riguarda i permessi di seppellimento e le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione;

Il personale addetto al cimitero deve:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel Cimitero;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere.

Gli addetti al Cimitero devono:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del Cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del Cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il Cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo Comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del Cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel Cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...;
- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- raccogliere e depositare nell'ossario Comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso da parte dell'Amministrazione Comunale;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo Comune;
- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del Cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura.

È vietato agli addetti al Cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente al Tesoriere del Comune.

CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Art. 39 - Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione

Gli Stati aderenti alla Convenzione sono: (Austria, Germania, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Zaire).

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta Convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla Convenzione medesima, che viene redatto in lingua italiana e almeno un'altra lingua tra le più usate.

Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Oltre al passaporto, la richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere accompagnata da un estratto dell'atto di morte, da un certificato rilasciato dalla competente U.L.S.S. circa l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 32, del D.P.R. 285/1990 ed eventualmente artt. 18 e 25 (per malattia infettiva-diffusiva).

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10.02.1937 e rese esecutivo con R.D. 01.07.1937, n. 1379.

CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

Art. 40 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 41 - Avviso di morte per malattia diffusiva

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse (comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il medico deve darne subito avviso al Sindaco che provvede a informare l'U.L.S.S. competente.

Art. 42 - Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa (compresa nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo

richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore (il Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. adotta le misure cautelative ritenute necessarie).

CAPO VIII - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM

Art. 43 - Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno Stato non aderente alla Convenzione

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione; d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

Art. 44 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno Stato non aderente alla Convenzione

Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificato dell'U.L.S.S. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 e nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva anche quanto previsto nel caso specifico dagli artt. 18 e 25,
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco ed il Prefetto del Comune di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 45 - Duplice cassa per il trasporto

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i cadaveri devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno

strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. .

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Qualora la cassa metallica sia interna , ma dotata di valvola o altro dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, la cerchiatura è superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti meno di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25, D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 46 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134, T.U. 267/2000, e pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di approvazione.

INDICE

CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Denuncia di morte | Pag. 1 |
| Art. 2 - Obbligo di informazione | Pag. 1 |
| Art. 3 - Morte su suolo pubblico | Pag. 1 |
| Art. 4 - Denuncia della causa di morte | Pag. 1 |
| Art. 5 - Accertamenti necroscopici | Pag. 2 |
| Art. 6 - Referto dell'Autorità Giudiziaria | Pag. 2 |
| Art. 7 - Trasporto salma | Pag. 2 |
| Art. 8 - Autorizzazioni al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura feretro | Pag. 3 |
| Art. 9 - Aveni diritto alla sepoltura nel Cimitero Comunale | Pag. 3 |
| Art. 10 - Orari dei servizi funebri | Pag. 3 |
| Art. 11 - Composizione delle salme per il trasporto-struttura feretri | Pag. 4 |
| Art. 12 - Registro dei cadaveri ricevuti | Pag. 4 |
| Art. 13 - Norme di comportamento nel Cimitero | Pag. 4 |

CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

| | |
|---|--------|
| Art. 14 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie | Pag. 5 |
| Art. 15 - Fuoriuscita di percolato | Pag. 6 |

CAPO III - CREMAZIONE

| | |
|---|--------|
| Art. 16 - Autorizzazione alla cremazione | Pag. 6 |
| Art. 17 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri | Pag. 7 |
| Art. 18 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri | Pag. 8 |

CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA

| | |
|---|---------|
| Art. 19 - Tipi di sepoltura | Pag. 8 |
| Art. 20 - Campi di inumazione | Pag. 8 |
| Art. 21 - Fosse di inumazione | Pag. 8 |
| Art. 22 - Feretri per inumazione | Pag. 9 |
| Art. 23 - Modalità di concessione | Pag. 9 |
| Art. 23-bis - Individuazione loculo in adiacenza a quello di congiunti o famigliari | Pag. 9 |
| Art. 24 - Restituzione loculi, tombe ed ossarietti | Pag. 10 |
| Art. 25 - Tumulazione | Pag. 10 |
| Art. 26 - Scadenza e rinnovo | Pag. 10 |
| Art. 27 - Diritti e canone di concessione | Pag. 10 |
| Art. 28 - Interventi di manutenzione | Pag. 10 |
| Art. 29 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia | Pag. 10 |
| Art. 30 - Cessione tra privati di tombe di famiglia | Pag. 11 |
| Art. 31 - Manutenzione delle sepolture private | Pag. 11 |
| Art. 32 - Applicabilità ai loculi delle norme relative alle tombe di famiglia | Pag. 11 |
| Art. 33 - Estinzione delle concessioni | Pag. 11 |
| Art. 34 - Revoca delle concessioni | Pag. 11 |
| Art. 35 - Decadenza delle concessioni | Pag. 11 |
| Art. 36 - Rinuncia a concessione | Pag. 11 |
| Art. 37 - Estinzione concessione per soppressione Cimitero | Pag. 12 |

CAPO V - ADDETTI AI CIMITERI

| | |
|---|---------|
| Art. 38 - Compiti del personale addetto ai cimiteri | Pag. 12 |
|---|---------|

CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

| | |
|--|---------|
| Art. 39 - Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione | Pag. 13 |
|--|---------|

CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

| | |
|---|---------|
| Art. 40 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva | Pag. 13 |
| Art. 41 - Avviso di morte per malattia diffusiva | Pag. 13 |
| Art. 42 - Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva | Pag. 13 |

CAPO VIII - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM

| | |
|--|---------|
| Art. 43 - Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno Stato non aderente alla Convenzione | Pag. 14 |
| Art. 44 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno Stato non aderente alla Convenzione | Pag. 14 |
| Art. 45 - Duplice cassa per il trasporto | Pag. 14 |
| Art. 46 - Entrata in vigore del Regolamento | Pag. 15 |
| INDICE | Pag. 16 |